Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 9 aprile 1953 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1953

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 82 DEL 9 APRILE 1953:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 14: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Roma » 1ª emissione. Estinzione di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Milano » 1ª e 2ª emissione, effettuate il 1° aprile 1953.

(1663)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 15: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni delle serie speciali ordinarie 4,50 % 5 % 6 %, effettuata il 1° aprile 1953.

(1664)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 16: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50%, serie speciale « Ventennale »; 4,50% di Credito comunale, serie speciale « Città di Palermo »; 5% di Credito comunale, serie speciale « Città di Genova », effettuata il 1° aprile 1953.

(1665)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 febbraio 1953, n. 184.

Norme integrative e modificative della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulle opere pubbliche di interesse degli Enti locali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli enti i quali intendano eseguire opere di loro competenza a norma della legge 3 agosto 1949, n. 589, debbono farne domanda al Ministero dei lavori pubblici entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Le domande sono presentate all'Ufficio del genio civile competente per territorio, il quale ne forma una graduatoria dando la preferenza alle più urgenti necessità dei Comuni minori e trasmette gli atti al Ministero per il tramite e con le eventuali osservazioni dei Provveditorati alle opere pubbliche in modo che vi giungano entro l'aprile successivo.

Entro il luglio di ogni anno, in relazione agli stanziamenti previsti nel bilancio dell'esercizio finanziario in corso, il Ministero dei lavori pubblici compila il programma esecutivo.

Le opere comprese nei programmi formati a norma del presente articolo saranno eseguite a cura degli enti interessati, dopo che siano intervenute l'approvazione dei progetti esecutivi da parte dell'organo tecnico com-

petente e la concessione del contributo dello Stato da parte del Ministero dei lavori pubblici.

L'art. 15 e il primo comma dell'art. 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, sono abrogati.

Art. 2.

L'art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è sostituito dal seguente

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per 35 anni nella spesa riconosciuta necessaria nelle seguenti misure:

1) del 4,50 per cento per la costruzione o il completamento delle strade occorrenti ad allacciare alla rete esistente i Comuni e le frazioni isolate, nonchè delle strade di accesso dal Capoluogo alla stazione ferroviaria o alla strada statale o all'autostrada più vicina, quando il Comune è sprovvisto del relativo allacciamento rotabile entro i limiti di 25 chilometri; e infine per la costruzione o il completamento delle strade necessarie per porre in comunicazione il maggior centro di popolazione di un Comune col maggior centro di popolazione dei Comuni vicini, di quelle necessarie a porre in comunicazione due o più frazioni di uno stesso Comune;

2) del 3,50 per cento, per la costruzione o il completamento di strade provinciali, anche se non ancora classificate.

3) del 3,50 per cento per la sistemazione straordinaria, anche con cilindratura e bitumatura, delle strade provinciali e comunali interne agli abitati;

4) del 2 per cento per tutte le altre strade previste dal decreto-legge luogotenenziale 19 agosto 1915, n. 1371, modificato dal decreto-legge 8 maggio 1919, n. 877 ».

Art. 3.

Per i due esercizi finanziari successivi alla data di entrata in vigore della presente legge potrà essere concesso, per la sistemazione straordinaria di strade comunali, un contributo costante per 35 anni, nella misura del 3,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria.

Art. 4.

Il contributo di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sarà elevato al 5 per cento della spesa riconosciuta necessaria, quando si tratti di strade da costruire, da completare o da sistemare nell'Italia meridionale e insulare. La presente disposizione si applica anche in favore degli Enti locali dell'Italia centrale e settentrionale per i quali ricorrono gli estremi di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 5.

Il termine di un triennio di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è prorogato di tre anni.

Art. 6.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per 35 anni nella misura del 4 per cento nella spesa necessaria per la costruzione degli edifici per le sedi municipali nei Comuni che ne siano sprovvisti.

Per l'ampliamento di sedi municipali già esistenti tale contributo sarà concesso nella misura del 3 per cento.

Art. 7.

Le domande degli enti diretti ad ottenere il contributo dello Stato su opere stradali dovranno essere accompagnate, oltre che da una relazione atta a dimostrare la necessità dell'opera, da una corografia della zona in scala 1:25.000, e dal dettagliato parere del locale Ufficio del genio civile circa l'ammissibilità dell'opera al contributo.

Per i progetti di opere igieniche e di edifici scolastici da eseguire in applicazione alla legge 3 agosto 1949, n. 589, i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dei Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati alle opere pubbliche sostituiscono anche i pareri del Consiglio superiore di sanità del Consiglio provinciale di sanità e del medico provinciale.

Gli stessi progetti, ove sia attualmente prescritto il parere dell'ispettore generale del Genio civile, sono sottoposti invece al parere del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche competente per territorio.

Art. 8.

Per contrarre i mutui con la Cassa depositi e prestiti previsti dall'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è sufficiente che gli enti mutuatari producano copia della deliberazione di assunzione del mutuo debitamente approvata dalla autorità tutoria con autorizzazione al mantenimento della corrente sovrimposta, nonchè l'atto di delega sulla sovrimposta fondiaria medesima e, per i Comuni, in mancanza, l'atto di delega sulle imposte di consumo o su altra imposta delegabile per legge.

Gli atti di delega dovranno contenere l'attestazione del prefetto che vi è capienza nel cespite al quale l'atto si riferisce. Tale attestazione sostituisce il benestare del Ministero delle finanze previsto dal primo comma dell'art. 94 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1165.

Art. 9.

E' data facoltà all'Ente mutuatario, dopo l'emissione del decreto concessivo del contributo statale, di prelevare, con il parere favorevole dell'Ufficio del genio civile, dalla Cassa depositi e prestiti, una anticipazione fino ad un importo massimo di due decimi dei lavori appaltati, da concedere all'impresa appaltatrice che ne faccia richiesta, e che ne dia garanzia anche mediante fideiussione, secondo le norme della contabilità generale dello Stato.

L'anticipazione stessa sarà recuperata mediante trattenute proporzionali sull'importo degli acconti disposti in base agli stati di avanzamento dei lavori.

Le imprese corrisponderanno altresì sulla anticipazione l'interesse allo stesso tasso di concessione del mutuo.

Art. 10.

Per provvedere mediante licitazione privata agli appalti delle opere da eseguire ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, gli enti previsti dalla legge stessa possono prescindere dalla autorizzazione prefettizia.

Nel caso in cui la gara vada deserta, potrà essere autorizzato dai Provveditori alle opere pubbliche un secondo esperimento nel quale siano ammesse offerte in aumento sui prezzi di capitolato.

Il contributo dello Stato sarà corrisposto in ogni caso sull'intero costo dell'opera ricomputato sulla base dei risultati dell'appalto.

Il Ministero dei lavori pubblici emetterà, in caso di aumento, un decreto suppletivo per la concessione del contributo statale sulla somma eccedente, nella medesima percentuale stabilita dal decreto principale.

Il Ministro per i lavori pubblici stabilirà le modalità per l'applicazione di questo articolo.

Art. 11.

E' in facoltà dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche consentire, nei limiti della propria competenza, che opere finanziate ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, siano eseguite in base ad apposite convenzioni, a cura delle Amministrazioni provinciali o di altri Enti pubblici, che possiedano una adeguata attrezzatura tecnico-amministrativa, purchè i Comuni interessati ne facciano espressa domanda.

Art. 12.

L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese provvede, in virtù delle leggi 23 settembre 1920, n. 1365, e 16 gennaio 1939, n. 74, a tutti gli adempimenti fissati nella legge 3 agosto 1949, n. 589, per conto e nell'interesse dei Comuni serviti dall'acquedotto pugliese e dagli acquedotti lucani, questi ultimi gestiti per effetto della legge 23 maggio 1942, n. 664.

Il predetto Ente, in base ad apposite convenzioni con i Comuni di cui sopra, può sostituirsi agli stessi anche per quanto riguarda la contrattazione dei mutui.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1953

EINAUDI

De Gasperi — Aldisio

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 5 marzo 1953, n. 185.

Assegnazione di lire cinque miliardi da ripartirsi in cinque esercizi successivi per il rinnovamento del materiale automobilistico e dei natanti della Pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di 5 miliardi per la rinnovazione di materiale automobilistico e dei natanti della Pubblica sicurezza, da iscriversi in ragione di un miliardo per cinque esercizi finanziari consecutivi, con inizio dall'esercizio 1950-51.

Art. 2.

Alla spesa di cui all'art. 1 si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 99 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1950-51 ed a quelli corrispondenti per gli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1953

EINAUDI

De Gasperi — Scelba — Vanoni — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 11 marzo 1953, n. 186.

Soppressione dell'Istituto sperimentale della ceramica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

L'Istituto sperimentale della ceramica, con sede in Milano, istituito con regio decreto 17 dicembre 1936, n. 2365, è soppresso.

Art. 2.

Le attività e le passività dell'Ente predetto saranno, con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, trasferite a quell'Ente, giuridicamente riconosciuto, che abbia per scopo lo svolgimento di attività di studio e di sperimentazione nel campo dell'industria della ceramica degli abrasivi e dei silicati.

Art. 3.

L'impiego delle attività nonchè la estinzione delle passività del soppresso Istituto saranno fatti dall'Ente predetto sotto la vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1953

EINAUDI

De Gasperi — Campilli — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 11 marzo 1953, n. 187.

Approvazione di eccedenze di impegni verificatesi per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato negli esercizi finanziari dal 1944-45 al 1947-48.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata l'eccedenza di impegni di lire 1.600.000.000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 81-*bis*: « Spese di riparazione e ricostruzione in dipendenza dei danni e delle distruzioni causate dalla guerra » dello stato di previsione della spesa della Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1944-45.

Art. 2.

E' approvata l'eccedenza di impegni di lire 1.600.000.000 verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 216-*novies*: « Sovvenzione straordinaria alle Ferrovie dello Stato per la riparazione e la ricostruzione di impianti, ecc., danneggiati o distrutti per causa di guerra » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45.

Art. 3.

Sono approvate le seguenti eccedenze di impegni verificatesi sulle assegnazioni dei sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1945-46:

Capitolo n. 55. — Migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale, ecc. L. 3.500.000.000

Capitolo n. 77. — Materiale di esercizio in aumento patrimoniale » 500.000.000

Capitolo n. 78. — Lavori in conto patrimoniale ed acquisto stabili » 2.500.000.000

Capitolo n. 79. — Lavori di elettrificazione delle linee » 500.000.000

Capitolo n. 82. — Spese di riparazione e di ricostruzione in dipendenza dei danni e delle distruzioni causate dalla guerra . . . . » 22.000.000.000

Art. 4.

Sono approvate le seguenti eccedenze di impegni verificatesi sulle assegnazioni dei sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46:

Capitolo n. 233. — Sovvenzione alle Ferrovie dello Stato per colmare il disavanzo di gestione L. 3.500.000.000

Capitolo n. 237. — Sovvenzione straordinaria alle Ferrovie dello Stato per le spese di riparazione e di ricostruzione in dipendenza dei danni e delle distruzioni causate dalla guerra . . . . » 22.000.000.000

Art. 5.

Sono approvate le seguenti eccedenze di impegni verificatesi sulle assegnazioni dei sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1946-47:

Capitolo n. 58. — Migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale, ecc. L. 1.400.000.000

Capitolo n. 80. — Materiale di esercizio in aumento patrimoniale » 100.000.000

Capitolo n. 81. — Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili » 1.000.000.000

Capitolo n. 82. — Lavori di elettrificazione delle linee . . » 200.000.000

Capitolo n. 83. — Miglioramenti alle linee ed agli impianti . . . . » 100.000.000

Art. 6.

E' approvata l'eccedenza di impegni di lire 1.400.000.000 verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 302: « Sovvenzione alle Ferrovie dello Stato per colmare il disavanzo di gestione » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1946-47.

Art. 7.

Sono approvate le seguenti eccedenze di impegni verificatesi sulle assegnazioni dei sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1947-48:

Capitolo n. 60. — Rinnovamento del materiale rotabile L. 1.000.000.000

Capitolo n. 61. — Migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale, ecc. » 9.100.000.000

Capitolo n. 82. — Miglioramenti al materiale rotabile ed alle navi traghetto » 1.000.000.000

Capitolo n. 83. — Materiale di esercizio in aumento patrimoniale » 2.450.000.000

Capitolo n. 84. — Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili » 2.050.000.000

Capitolo n. 85. — Lavori di elettrificazione delle linee » 3.700.000.000

Capitolo n. 86. — Miglioramenti alle linee ed agli impianti » 900.000.000

Capitolo n. 88. — Spese di riparazione e di ricostruzione in dipendenza dei danni e delle distruzioni causate dalla guerra » 50.322.000.000

Capitolo n. 89. — Spese per la costruzione o l'acquisto di case per i ferrovieri in conto patrimoniale . » 7.500.000.000

Art. 8.

Sono approvate le seguenti eccedenze di impegni verificatesi sulle assegnazioni dei sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1947-48:

Capitolo n. 389. — Sovvenzione alle Ferrovie dello Stato per colmare il disavanzo di gestione . . . L. 10.100.000.000

Capitolo n. 391. — Sovvenzione straordinaria alle Ferrovie dello Stato per le spese di riparazione e di ricostruzione in dipendenza dei danni e delle distruzioni causate dalla guerra	L. 50.322.000.000
Capitolo n. 500. — Somme da provvedersi alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato per costruzione ed acquisto di case in conto patrimoniale per i ferrovieri . . .	» 7.500.000.000

Art. 9.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad anticipare la somma di lire un miliardo, a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, già inscritta al capitolo n. 500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1947-48, per la costruzione e l'acquisto di case in conto patrimoniale per i ferrovieri.

La predetta somma di lire un miliardo e l'eccedenza di impegni di lire 7.500.000.000 sul capitolo n. 500 di cui all'articolo precedente — che si intende autorizzata a titolo di anticipazione rimborsabile — sono da considerarsi in aggiunta alla quota afferente l'esercizio 1947-48 della anticipazione di complessive lire 9 miliardi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1946, n. 95.

Alla determinazione del periodo entro il quale l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dovrà restituire al Tesoro la somma di cui sopra, nonchè del tasso di interesse relativo e di tutte le altre modalità e condizioni che si renderanno necessarie sarà provveduto con decreto Presidenziale, sentito il Consiglio dei Ministri, da emanare entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, tenuto conto degli stanziamenti che potranno essere disposti nel bilancio delle Ferrovie dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — MALVESTITI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 26 *marzo* 1953, *n.* 188.

Esami di abilitazione alla libera docenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per conseguire l'abilitazione alla libera docenza in una determinata materia il candidato deve:

a) possedere una laurea, conseguita presso una Università od Istituto d'istruzione superiore della Repubblica, da almeno cinque anni alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. In casi particolari, dei quali è giudice la Commissione di cui all'art. 3 della presente legge, può essere ammesso agli esami per il conseguimento dell'abilitazione chi sia in possesso di laurea da meno di cinque anni, ovvero sia sprovvisto di laurea, semprechè, in questo ultimo caso, abbia superato il trentesimo anno di età;

b) dare con titoli, integrati da una conferenza sui titoli stessi, da prove didattiche ed, eventualmente, da prove sperimentali, o da prove scritte, la dimostrazione del suo valore scientifico e della sua attitudine didattica rispetto alla materia in cui ha chiesto d'essere abilitato. La Commissione ha facoltà di non ammettere alla conferenza anzidetta quei candidati i cui titoli siano da essa giudicati tali da doversi escludere la possibilità dell'abilitazione. La Commissione può, altresì, dispensare dalle prove didattiche quei candidati la cui attitudine giudichi già indubbiamente accertata.

L'abilitazione è conferita con decreto del Ministro per la pubblica istruzione per la durata di cinque anni. Può, con decreto del Ministro, essere confermata definitivamente su deliberazione della Facoltà o Scuola, che deve accertare e giudicare l'operosità scientifica e didattica svolta dal libero docente durante il quinquennio.

Il termine di cinque anni, di cui al precedente comma, può essere prorogato nel caso che il mancato esercizio derivi da legittimo impedimento.

Art. 2.

La libera docenza può essere concessa, oltre che per discipline alle quali corrisponda un insegnamento ufficiale nell'ordinamento didattico delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, anche in altre discipline.

In quest'ultima ipotesi, coloro che aspirino a conseguire l'abilitazione sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione, per tramite di una Facoltà o Scuola universitaria, non oltre il 31 dicembre di ciascun anno. Sulla domanda che la Facoltà accompagna col proprio parere, la Sezione 1ª del Consiglio superiore della pubblica istruzione delibera, prima del bando della sessione d'esami, dichiarando se la materia in cui è chiesta l'abilitazione possa essere compresa tra quelle per cui è da indire la sessione, tenuto conto della importanza e dell'autonomia scientifica della materia stessa.

Per le discipline ammesse all'abilitazione, il Ministro stabilisce, sentito il parere della Sezione 1ª del Consiglio superiore, il numero massimo di abilitazioni da concedere in ciascuna disciplina per ciascuna sessione, numero che in nessun caso può essere superato.

Art. 3.

Il giudizio di merito sui candidati è pronunciato da una Commissione nominata, per ciascuna sessione, dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la Sezione 1ª del Consiglio superiore della pubblica istruzione. La Commissione è composta di tre professori della materia o di materia affine. In mancanza di professori, potranno essere nominati cultori.

Oltre i tre commissari, il Ministro, sentita sempre la Sezione 1ª del Consiglio superiore, nomina due commis-

sari supplenti, che sono chiamati, secondo l'ordine di nomina, a sostituire coloro che, per qualsiasi motivo, non prendano parte ai lavori della Commissione.

Alla nomina dei componenti la Commissione il Ministro procede prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla sessione d'esame.

Non possono far parte della Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti od affini fino al 4° grado incluso.

Le Commissioni si riuniscono in Roma.

Art. 4.

Il Ministro, sentito il parere della Sezione 1ª del Consiglio superiore della pubblica istruzione, sulla regolarità degli atti delle Commissioni, decide della loro approvazione.

La relazione della Commissione è pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 5.

Per la partecipazione agli esami di abilitazione alla libera docenza gli aspiranti sono tenuti a versare all'Erario una tassa di L. 10.000.

Tale tassa viene rimborsata se la domanda non abbia corso, ovvero se il candidato non abbia rimesso al Ministero le proprie pubblicazioni nel termine prescritto dall'ordinanza ministeriale che indice la sessione.

La tassa per il conferimento dell'abilitazione alla libera docenza, è fissata nella misura di L. 6000, da versarsi all'Erario.

La tassa per l'esercizio della libera docenza è fissata in L. 3000, da versarsi alla Università od Istituto superiore presso cui il libero docente intenda esercitare il suo insegnamento.

La tassa per l'esercizio deve essere nuovamente pagata ogni volta che il libero docente si trasferisce ad altra Università od Istituto superiore.

Art. 6.

Nella prima applicazione della presente legge, il Ministro per la pubblica istruzione determina con propria ordinanza le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di coloro che aspirino a conseguire la abilitazione in discipline non corrispondenti ad insegnamenti ufficiali.

Art. 7.

E' abrogata ogni disposizione contraria od incompatibile con quelle della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 26 marzo 1953, n. 189.

Istituzione di nuovi posti di professore di ruolo presso alcune Università.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1953-54 sono istituiti, presso le Università, diciannove nuovi posti di professore di ruolo.

I detti posti sono assegnati nel modo appresso indicato:

Università di Bologna:
Facoltà di economia e commercio . . posti 2

Università di Cagliari:
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali . . . . . » 1

Università di Catania:
Facoltà di medicina e chirurgia . . » 1

Università di Firenze:
Facoltà di economia e commercio . . » 1

Università di Genova:
Facoltà di lettere e filosofia . . » 1

Università di Messina:
Facoltà di medicina e chirurgia . . » 2

Università di Napoli:
Facoltà di lettere e filosofia . » 1
Facoltà di medicina e chirurgia . » 1

Università di Padova:
Facoltà di giurisprudenza . . . . » 1

Università di Palermo:
Facoltà di giurisprudenza . . . . » 1

Università di Roma:
Facoltà di giurisprudenza . . . » 1
Facoltà di economia e commercio » 1
Facoltà di lettere e filosofia » 2
Facoltà di medicina e chirurgia . » 1

Università di Sassari:
Facoltà di medicina e chirurgia . » 1

Università di Siena:
Facoltà di medicina e chirurgia . . » 1

Art. 2.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54, il contributo ordinario annuo all'Istituto universitario orientale di Napoli, previsto dal regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, e successive modificazioni, è aumentato di lire 3.200.000 per far fronte alla spesa inerente a due posti di professore di ruolo da istituire, ai sensi delle disposizioni vigenti, presso l'Istituto stesso, in aggiunta a quelli stabiliti dal relativo statuto.

Art. 3.

Alla spesa di complessive lire 33.600.000 derivante dagli articoli 1 e 2 della presente legge verrà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanzia-

rio 1953-1954 e per gli esercizi successivi, concernenti gli stipendi dei professori di ruolo delle Università ed i contributi alle Università ed agli Istituti di istruzione superiore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1952.
Ricostituzione del Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 11 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, relativo alla costituzione del Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto l'art. 1 del proprio decreto 1° luglio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1950, n. 296, relativo alla nomina dei componenti del Collegio suddetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nuova costituzione del Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero, data la cessazione dalla carica degli attuali componenti, per decorso biennio dalla nomina;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero è costituito, per il periodo dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1954, come segue:

Robotti dott. Domenico, consigliere della Corte dei conti, presidente;

Turano dott. Francesco, capo dell'Ispettorato generale per gli Affari generali e per il personale presso il Ministero del commercio con l'estero, revisore;

Caccia dott. Giuseppe, direttore capo divisione della Ragioneria generale dello Stato, revisore.

Art. 2.

Ai componenti del Collegio dei revisori saranno corrisposte le indennità che verranno determinate con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto col Ministro per il tesoro, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1952

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1953
Registro n. 4 Commercio estero, foglio n. 196. — ALIFFI

(1652)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, ad accettare donazioni e ad acquistare terreni per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino in Benevento.

Con decreto 16 marzo 1953, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata:

1) ad accettare dal comune di Benevento la donazione della somma di L. 1.600.000;

2) ad accettare dall'Istituto autonomo per le case popolari di Benevento un appezzamento di terreno della superficie di mq. 23,10;

3) ad acquistare dalla signora Maria Corrado, per il prezzo di L. 1000 al mq. un lotto della superficie di circa 1300 mq.

Detti immobili dovranno servire alla costruzione di una Casa della Madre e del Bambino in Benevento Rione Libertà.

(1466)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rimessa in vigore tra la Repubblica Italiana e la Repubblica federale di Germania del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, firmato a Roma il 12 giugno 1942.

Con scambio di Note effettuato in Roma il 1° aprile 1953 tra il Ministro per gli affari esteri della Repubblica Italiana e l'Ambasciatore della Repubblica federale di Germania, è stato rimesso in vigore tra l'Italia e la Germania, con decorrenza dal 1° marzo 1953, il Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, firmato a Roma il 12 giugno 1942, ad esclusione del paragrafo 2 dell'art. 4 del Trattato stesso.

(1703)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Graffignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 5 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1953, registro n. 9 Interno, foglio n. 292, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Graffignano (Viterbo) di un mutuo di L. 820.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(1682)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di due zone di terreno demaniale lungo il fiume Musestre in comune di Roncade (Treviso).

Con decreto interministeriale 9 dicembre 1952, n. 1262, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di due zone di terreno demaniale lungo il fiume Musestre, in comune di Roncade (Treviso), distinte in catasto dello stesso Comune alla sezione *B*, foglio I, mappali 90-*b* e 91, delle rispettive superficie di ettari 0.05.42 e 0.00.24 ed indicate nell'estratto catastale 9 febbraio 1951, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del decreto stesso.

(1602)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 80

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura dell'8 aprile 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	—	—
» Firenze	624,90	634 —
» Genova	624,90	636,50
» Milano	624,92	635,75
» Napoli	624,90	635 —
» Palermo	624,90	636,10
» Roma	624,90	635,75
» Torino	624,91	633 —
» Trieste	624,90	—
» Venezia	624,90	635 —

Media dei titoli dell'8 aprile 1953

Rendita 3,50 % 1906	65,60
Id. 3,50 % 1902	62,95
Id. 3 % lordo	74,45
Id. 5 % 1935	95,525
Redimibile 3,50 % 1934	80,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,425
Id. 5 % 1936	92,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,675

L'ispettore generale
contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi dell'8 aprile 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . Lit. 624,91
1 dollaro canadese » 635,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . Lit. 1749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» florino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEI TRASPORTI

Trentunesimo elenco dei dati di individuazione degli autoveicoli iscritti ai soli fini amministrativi ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 gennaio 1942, n. 51 e dell'art. 5 del decreto legislativo Presidenziale 22 gennaio 1948, numero 118.

Cancelliero Attilio, Manghero (Venezia)
marca e tipo: Fiat 634; telaio n. 006400; motore n. 007628;
Spagnuolo Roberto, Oriago (Venezia):
marca e tipo: O.M. Ursus; telaio n. 0833; motore n. 0950.

Si avverte che decorsi sei mesi dalla pubblicazione senza che alcuno abbia fatto valere dei diritti sugli autoveicoli sopradescritti mediante atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, questo Ministero disporrà la cancellazione della riserva « ai fini amministrativi » gravante sui medesimi.

(1689)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di undici cooperative di Napoli e provincia, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei liquidatori.

Con decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 febbraio 1953, le Società cooperative qui appresso indicate sono state sciolte ad ogni effetto di legge, senza far luogo alla nomina dei liquidatori:

1) Società cooperativa « Argonauta », con sede in Napoli, costituita con atto 19 agosto 1948, per notaio Luigi Rungi, in Napoli;

2) Società cooperativa « C.E.P. » Cooperativa Edile Partenopea, con sede in Napoli, costituita con atto 26 agosto 1946, per notaio Fulvio Maddalena, in Napoli;

3) Società cooperativa di produzione e lavoro meridionale di costruzione « Merco », con sede in Napoli, costituita con atto 5 febbraio 1947, per notaio avv. Roberto Chiari;

4) Società cooperativa « Artisti Lirici Partenopei » C.A.L.P., con sede in Napoli, costituita con atto 16 aprile 1949, per notaio Francesco Rossi, in Napoli;

5) Società cooperativa « Victory », con sede in Napoli, costituita con atto 31 ottobre 1946, per notaio Pietro Rosanova;

6) Società cooperativa « Rinascimento », con sede in Napoli, costituita con atto 16 ottobre 1946, per notaio G. Zecchini;

7) Società cooperativa « Edile provinciale », con sede in Napoli, costituita con atto 27 dicembre 1946, per notaio dottor Nicola Monda;

8) Società cooperativa « Lasi », con sede in Napoli, costituita con atto 4 giugno 1949, per notaio Claudio Romito;

9) Società cooperativa cantina sociale, con sede in Gragnano, costituita con atto 21 maggio 1949, per notaio Amedeo Sica;

10) Società cooperativa di consumo « Risorgimento », con sede in Cicciano, costituita con atto 28 febbraio 1945, per notaio Michele de Riggi di Roccarainola;

11) Società cooperativa « G.E.N.E.A.L. », con sede in Gragnano, costituita con atto in data 3 luglio 1946, per notaio Augusto dello Lojo.

(1295)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Campofranco, con sede nel comune di Campofranco (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 6 dicembre 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti di Campofranco, società cooperativa in nome collettivo avente sede nel comune di Campofranco (Caltanissetta), e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria della azienda con quella speciale regolata dalle norme di cui al capo 8° del predetto testo unico ed al titolo 7° capo 3°, del su menzionato regio decreto-legge n. 375;

Visto il provvedimento del capo del soppresso Ispettorato del credito, in data 27 gennaio 1941, col quale il dott. Carmelo Basile è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda in parola;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore:

Dispone:

L'avv. Ferdinando Fiandanca di Angelo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Campofranco, con sede nel comune di Campofranco (Caltanissetta), con i poteri e le attribuzioni contemplate dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione del dott. Carmelo Basile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1953

Il Governatore: MENICHELLA

(1490)

Nomina di un componente il Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villalba (Caltanissetta)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 14 ottobre 1938 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Villalba, società cooperativa in nome collettivo avente sede a Villalba (Caltanissetta), e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del su citato regio decreto-legge n. 375;

Visto il provvedimento del capo del cessato Ispettorato del credito in data 25 settembre 1939, con il quale il sig. Pietro Gulino venne nominato componente il Comitato di sorveglianza della predetta Cassa;

Considerato che il sig. Gulino è deceduto e che occorre pertanto provvedere alla nomina del successore:

Dispone:

Il rag. Girolamo Virgadamo fu Accursio è nominato componente il Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villalba (Caltanissetta), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione del sig. Pietro Gulino.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1953

Il Governatore: MENICHELLA

(1494)

Nomina e conferma di presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Poggio Mirteto (Rieti), Penna San Giovanni (Macerata) e Poli (Roma).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

1. Il dott. Rossetti Giuseppe fu Luigi è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Poggio Mirteto (Rieti).

2. Il sig. Ferrini Costantino di Luigi è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Penna San Giovanni (Macerata).

3. Il sig. Manni Cesare fu Arnaldo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Poli (Roma).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 marzo 1953

Il direttore generale: FORMENTINI

(1402)

Cessione delle attività e passività della Banca popolare di Castellaneta, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Castellaneta (Taranto), in liquidazione coatta, alla Banca nazionale dell'agricoltura, società per azioni, con sede in Roma, e sostituzione di quest'ultima azienda nell'esercizio degli sportelli bancari della Banca popolare di Castellaneta nei comuni di Castellaneta, Massafra e Mottola.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 agosto 1952, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare di Castellaneta, società cooperativa a responsabilità limitata, avente sede a Castellaneta (Taranto) e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del su menzionato regio decreto-legge n. 375;

Vista la deliberazione in data 30 gennaio 1953 del Comitato esecutivo della Banca nazionale dell'agricoltura, società per azioni, capitale L. 400.000.000, avente sede a Roma;

Vista la deliberazione in data 10 marzo 1953 del commissario liquidatore della Banca popolare di Castellaneta, in liquidazione coatta;

Considerata l'opportunità, allo scopo di agevolare la chiusura della liquidazione della Banca popolare di Castellaneta, di autorizzare quest'ultima a cedere le proprie attività e passività alla Banca nazionale dell'agricoltura;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Dispone:

1. — La Banca popolare di Castellaneta, società cooperativa a responsabilità limitata avente sede a Castellaneta (Taranto), in liquidazione coatta, è autorizzata a cedere le proprie attività e passività alla Banca nazionale dell'agricoltura, in conformità della convenzione all'uopo intercorsa fra i legali rappresentanti degli enti interessati in data 13 febbraio 1953, a rogito notar Cascio, iscritto nel ruolo del Collegio di Taranto, registrata a Castellaneta il 17 febbraio 1953 al n. 587, vol. 104.

2. — La Banca nazionale dell'agricoltura, società per azioni, capitale L. 400.000.000, avente sede a Roma, è autorizzata a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio degli sportelli bancari della su citata Banca popolare di Castellaneta nei comuni di Castellaneta, Massafra e Mottola.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 marzo 1953

Il Governatore: MENICHELLA

(1601)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1947.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Agrigento in data 10 febbraio 1950, n. 790, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1947;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento è costituita come appresso:

Presidente:
Moscato dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:
Infurna dott. Giuseppe, medico provinciale;
Latteri prof. dott. Saverio, direttore della clinica chirurgica di Palermo;
Maldolesi prof. dott. Gino, direttore della clinica medica di Palermo;
Savatteri Castelli dott. Vincenzo, medico condotto.

Segretario:
Cucchiara dott. Giuseppe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 14 marzo 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1442)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1948.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Agrigento in data 10 febbraio 1950, n. 789, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1948;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento è costituita come appresso:

Presidente.
Moscato dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti
Infurna dott. Giuseppe, medico provinciale;
Latteri prof. dott. Saverio, direttore della clinica chirurgica di Palermo;
Maldolesi prof. dott. Gino, direttore della clinica medica di Palermo;
Savatteri Castelli dott. Vincenzo, medico condotto.

Segretario:
Cucchiara dott. Giuseppe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 14 marzo 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1443)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Agrigento in data 10 maggio 1952, n. 8575, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento è costituita come appresso:

Presidente:
Moscato dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:
Infurna dott. Giuseppe, medico provinciale;
Latteri prof. dott. Saverio, direttore della clinica chirurgica di Palermo;
Maldolesi prof. dott. Gino, direttore della clinica medica di Palermo;
Savatteri Castelli dott. Vincenzo, medico condotto.

Segretario:
Cucchiara dott. Giuseppe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 14 marzo 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1440)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Siena in data 31 luglio 1952, n. 975, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1951 è costituita come appresso:

Presidente:
Vegni dott. Mario, vice prefetto.

Componenti:
Calvanese dott. Carmine, medico provinciale;
Izar prof. dott. Guido, direttore della clinica medica dell'Università di Siena;
Tosatti prof. dott. Egidio, direttore della clinica chirurgica dell'Università di Siena;
Lombardi dott. Paolo, medico condotto.

Segretario:
Pagano dott. Vincenzo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 14 marzo 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1441)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sondrio al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Sondrio in data 15 febbraio 1952, n. 5005, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sondrio è costituita come appresso:

Presidente:
Rossi dott. Ugo, vice prefetto.

Componenti:
Agrifoglio dott. Lino, medico provinciale;
Prisco prof. dott. Natale, docente in ostetricia;
Passerelli dott. Cesare, specialista in ostetricia e ginecologia;
Bombardieri Faccinelli Luigina, ostetrica condotta.

Segretario:
Busacca dott. Salvatore.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Sondrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 14 marzo 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1444)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sondrio al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Sondrio in data 8 gennaio 1953, n. 195, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sondrio è costituita come appresso:

Presidente:
Rossi dott. Ugo, vice prefetto.

Componenti:
Agrifoglio dott. Lino, medico provinciale;
Prisco prof. dott. Natale, docente in ostetricia;
Passerelli dott. Cesare, specialista in ostetricia e ginecologia;
Bombardieri Faccinelli Luigina, ostetrica condotta.

Segretario:
Busacca dott. Salvatore.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Sondrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 14 marzo 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1445)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico scolastico effettivo con mansioni di medico aggiunto all'Ufficio di igiene del comune di Alessandria.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 60, 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Alessandria in data 11 agosto 1952, n. 35062, con il quale è indetto pubblico concorso al posto di medico scolastico effettivo con mansioni di medico aggiunto all'Ufficio di igiene del comune di Alessandria;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di medico scolastico effettivo con mansioni di medico aggiunto all'Ufficio di igiene del comune di Alessandria è costituita come appresso:

Presidente:
Mollo dott. Domenico, vice prefetto.

Componenti:
Cavalli dott. Valerio, medico provinciale;
Giovannardi prof. dott. Augusto, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Universita di Milano;
Manai prof. dott. Andrea, docente in patologia e clinica medica;
Jori dott. Franco, ufficiale sanitario.

Segretario:
Nielfi dott. Antonino.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decretò nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 14 marzo 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1446)

Concorsi pubblici per l'assegnazione di borse di studio per la frequenza delle Scuole professionali per infermiere, assistenti sanitarie visitatrici, vigilatrici dell'infanzia e puericultrici.

Sono stati banditi pubblici concorsi per titoli per l'assegnazione di borse di studio per la frequenza delle sottoindicate Scuole durante l'anno scolastico 1952-53:

Scuola convitto professionale per infermiere: n. 300 borse di studio di L. 45.000;

Scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici: n. 100 borse di studio di L. 45.000;

Scuola convitto per vigilatrici dell'infanzia: n. 30 borse di studio di L. 45.000;

Scuola per puericultrici: n. 30 borse di studio di L. 40.000.

Le domande coi relativi documenti dovranno essere presentate alle Prefetture delle provincie dove hanno sede le Scuole entro il 1° luglio 1953.

Per informazioni rivolgersi alle Prefetture, Uffici sanitari provinciali.

(1690)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso a cinquantaquattro posti di vice ragioniere in prova (gruppo B) nell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 6 ottobre 1952, con cui è stato indetto un concorso per esami a trenta posti di viceragioniere in prova nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1952, con il quale il numero dei posti di viceragioniere in prova nell'Amministrazione civile dell'interno messi a concorso con il suindicato decreto Ministeriale è stato aumentato da trenta a cinquantaquattro;

Visto il fonogramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 marzo 1953, n. 48125/12463, con il quale si autorizza lo svolgimento delle prove scritte del concorso anzidetto nei giorni 20, 21, 22 e 23 aprile 1953;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a cinquantaquattro posti di viceragioniere in prova nell'Amministrazione civile dell'interno avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli esami, nei giorni 20, 21, 22 e 23 aprile 1953.

Roma, addì 5 marzo 1953

p. *Il Ministro*: BUBBIO

(1722)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a sette posti di vice bibliotecario in prova (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale delle Biblioteche pubbliche governative.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle Biblioteche pubbliche governative;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 546, concernente la revisione dei ruoli organici del personale delle Biblioteche governative;

Veduta la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Veduta la prescritta autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicata con nota 34046/12106 del 26 luglio 1952;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a sette posti di vice bibliotecario in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale delle Biblioteche pubbliche governative.

Art. 2.

Per prendere parte al suddetto concorso è richiesta una laurea rilasciata da una delle Facoltà delle Università della Repubblica, cui il candidato siasi iscritto dopo il conseguimento della maturità classica.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate di tutti i documenti di cui ai successivi articoli, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche) entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato farà pervenire le domande, nel termine sopraindicato, per via gerarchica.

La domanda di ammissione, sottoscritta dall'aspirante, deve indicare, con chiarezza e precisione: cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita e indirizzo del candidato, nonchè, in ordine di preferenza, cinque delle sedi di cui all'art. 11 con la dichiarazione che il candidato medesimo è disposto a raggiungerle, all'atto dell'eventuale nomina, così come in genere è disposto a raggiungere qualunque altra sede stabilita dal Ministero e quelle nelle quali potrà essere dal Ministero stesso successivamente trasferito.

Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare se abbia partecipato a precedenti concorsi per posti di vice bibliotecario in prova nelle Biblioteche pubbliche governative e, nell'affermativa, a quali.

Inoltre il candidato dovrà indicare nella domanda in quale delle lingue estere, di cui all'art. 9 del presente bando, intende sostenere le prove.

Art. 4.

A corredo della domanda debbono essere prodotti i seguenti documenti.

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento approvato con regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, il candidato deve aver compiuto i diciotto anni di età e non oltrepassato i trenta alla data del decreto che indice il concorso. Per effetto, nondimeno, della legge 3 maggio 1950, n. 233 il limite massimo di età è elevato, per tutti gli aspiranti, di anni cinque. Tale elevazione si cumula con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè non si superino complessivamente gli anni quarantacinque. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo.

2. Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e, nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici. Per i minori di anni ventuno il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detto godimento.

4. Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 85, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede da un anno, e legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, legalizzato dal prefetto.

6. Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre. La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

7. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale o militare di truppa. Il primo foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo, da L. 40, ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32. I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva su carta da bollo da L. 24.

8. Diploma originale di laurea e diploma originale di maturità classica. Nel caso che il diploma originale di laurea non sia stato ancora rilasciato dall'Università il candidato presenterà il certificato di laurea, su carta da bollo da L. 24, contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce il diploma a tutti gli effetti di legge. In luogo dei suddetti documenti i candidati potranno produrre una copia dei medesimi, in carta da bollo da L. 40, autenticata da un notaio. La firma di quest'ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio.

9. Copia dello stato di servizio civile (per i candidati dipendenti civili di ruolo, presso le Amministrazioni statali) rilasciata dall'Amministrazione cui l'aspirante appartiene, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio. Il primo foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40, ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32.

10. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente Amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del decreto, o del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso, la durata e la natura del medesimo. Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

11. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

12. Fotografia di data recente, applicata su carta da bollo da L. 32, con firma del candidato, autenticata dal sindaco o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario o di altro documento di identità con fotografia e firma autenticata rilasciato da una Amministrazione dello Stato, di cui dovrà nel caso, indicare gli estremi nella domanda. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

13. Duplice elenco in carta semplice dei documenti e titoli presentati. Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 i candidati che siano impiegati di ruolo alle dipendenze dello Stato.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti a Roma.

Art. 5.

Per essere ammessi a godere dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative, sono connessi a particolari qualità, gli interessati dovranno comprovare il possesso delle qualità stesse nel modo seguente:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 24. Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo da 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana su carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937;

d) coloro che hanno partecipato alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione in qualità anche di militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione (partigiani combattenti di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948. n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241) dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L 24, prevista dalle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, e n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i decorati al valore militare, i promossi al grado militare per merito di guerra, i feriti in combattimento, gli insigniti di croce di guerra ed altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica dei brevetti o decreti di concessione;

f) i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza conformemente al disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

g) gli addetti civili alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre apposito certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, numero 212;

h) i mutilati e invalidi della guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi in Africa orientale dal 16 gennaio 1935, o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, anche se militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione; i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943, o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre qualunque sia la categoria di invalidità ad essi riconosciuta il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I mutilati e invalidi per servizio assimilati ai mutilati e invalidi di guerra ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539, presenteranno il certificato modello 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dall'Ente pubblico al cui servizio è stata contratta la invalidità;

i) gli orfani dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *h*), o i figli dei mutilati e invalidi di cui alla lettera stessa dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto, gli altri con il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — al nome del padre del candidato ovvero con certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato

civile, e legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dagli orfani dei caduti per servizio e dai figli dei mutilati e invalidi per servizio a comprovare tale qualità, con l'avvertenza che per questi ultimi il certificato di invalidità da rilasciarsi a nome del loro padre è il modello 69-*ter* precisato nella precedente lettera *h*), secondo capoverso.

Gli altri congiunti dei caduti, mutilati e invalidi comproveranno la loro qualità mediante un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1948, su carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta bollata da L 24;

n) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza su carta da bollo da L. 24;

o) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui al n. 9 del precedente art. 4 che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando come tali anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine previsto dal precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione di quelli per posti nel ruolo del personale delle Biblioteche pubbliche governative.

Art. 7.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per posti di vice bibliotecario in prova nelle Biblioteche pubbliche governative senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Al concorso si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento per gli esami di ammissione e di promozione del personale delle Biblioteche governative, approvato con regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954.

Art. 9.

Gli esami scritti e orali avranno luogo in Roma, nel luogo e nei giorni che saranno comunicati agli interessati e consteranno delle seguenti prove:

prove scritte:

a) svolgimento di un tema di storia o di letteratura italiana;

b) versione dal latino in italiano;

c) versione dal greco in italiano;

d) composizione in francese su argomento proposto dalla Commissione;

e) versione in italiano dal tedesco o dall'inglese, a scelta del candidato;

prove orali:

a) elementi di paleografia con prova pratica;

b) elementi di bibliografia generale e biblioteconomia;

c) elementi di diritto costituzionale e amministrativo e di statistica; legislazione concernente le Biblioteche pubbliche governative, la tutela del materiale bibliografico raro e di pregio, l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Nelle prove scritte di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) è consentito, con le cautele che la Commissione creda di stabilire, l'uso del dizionario, escluso ogni altro sussidio.

In aggiunta alla somma delle medie di cui all'art. 7, comma settimo del regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, la Commissione per stabilire la votazione complessiva dispone:

a) di un massimo di 5 punti per diplomi o certificati di particolari studi attinenti alle discipline bibliografiche o paleografiche;

b) di un massimo di punti 5 per pubblicazioni, con particolare riguardo a quelle concernenti le discipline bibliografiche o paleografiche;

c) di un massimo di punti 5 per una prova facoltativa che il candidato sostenga, di paleografia o papirologia greca o di traduzione da una lingua moderna straniera diversa da quella sulle quali esso ha sostenuto le prove obbligatorie;

d) di un massimo di 5 punti per effettivi servizi di biblioteca, che il candidato abbia già prestati e dai quali risulti che il candidato stesso abbia dimostrato particolare attitudine ai lavori e servizi di biblioteca.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo però conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art. 11.

I vincitori del presente concorso potranno aspirare alla nomina unicamente per le seguenti sedi

Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Palermo, Pisa, Sassari, Torino.

I vincitori medesimi non potranno avanzare richiesta di trasferimento a sedi diverse da quelle di assegnazione prima che siano decorsi tre anni dalla loro nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1952

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1953
Registro n. 13, *foglio n.* 72

(1621)

Concorso a undici posti di vice aiuto bibliotecario in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale delle Biblioteche pubbliche governative.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle Biblioteche pubbliche governative;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 546, concernente la revisione dei ruoli organici del personale delle Biblioteche pubbliche governative;

Veduta la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Veduta la prescritta autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicata con nota n. 34046/12106, del 26 luglio 1952;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a undici posti di vice aiuto bibliotecario in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale delle Biblioteche pubbliche governative.

Art. 2.

Per prendere parte al suddetto concorso è richiesto un diploma di licenza da istituto medio di secondo grado o alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate di tutti i documenti di cui ai successivi articoli, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche) entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato farà pervenire le domande, nel termine sopraindicato, per via gerarchica.

La domanda di ammissione, sottoscritta dall'aspirante deve indicare, con chiarezza e precisione: cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita e indirizzo del candidato, nonchè in ordine di preferenza, cinque delle sedi di cui all'art. 11 con la dichiarazione che il candidato medesimo è disposto a raggiungerle, all'atto dell'eventuale nomina, così come in genere è disposto a raggiungere qualunque altra sede stabilita dal Ministero e quelle nelle quali potrà essere dal Ministero stesso successivamente trasferito.

Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare se abbia partecipato a precedenti concorsi per posti di vice aiuto bibliotecario in prova nelle Biblioteche pubbliche governative, e, nell'affermativa, a quali.

Inoltre il candidato dovrà indicare nella domanda in quale delle lingue estere, di cui all'art. 9 del presente bando, intende sostenere le prove.

Art. 4.

A corredo della domanda debbono essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento approvato con regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, il candidato deve aver compiuto i diciotto anni di età e non oltrepassato i trenta alla data del decreto che indice il concorso. Per effetto, nondimeno, della legge 3 maggio 1950, n. 233, il limite massimo di età è elevato, per tutti gli aspiranti, di anni cinque. Tale elevazione si cumula con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè non si superino complessivamente gli anni quarantacinque. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo, ovvero si trovino in servizio nelle biblioteche pubbliche governative in qualità di volontari da almeno dieci anni.

2. Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e, nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici Per i minori di anni ventuno il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detto godimento.

4. Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 85, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede da un anno, e legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, legalizzato dal prefetto.

6. Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre. La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

7. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale o militare di truppa. Il primo foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo, da L. 40, ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32. I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva su carta da bollo da L. 24.

8. Titolo di studio originale di cui all'art. 2 del presente decreto ovvero copia del medesimo, in carta da bollo da L. 40, autenticata da un notaio. La firma di quest'ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio.

9. Copia dello stato di servizio civile (per i candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali), rilasciata dall'Amministrazione cui l'aspirante appartiene, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio. Il primo foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40, ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32.

10. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente Amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del decreto o del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso, la durata e la natura del medesimo. Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

11. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

12. Fotografia di data recente, applicata su carta da bollo da L. 32 con firma del candidato, autenticata dal sindaco o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario o di altro documento di identità con fotografia e firma autenticata rilasciato da una Amministrazione dello Stato, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

13 Duplice elenco in carta semplice dei documenti e titoli presentati.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 i candidati che siano impiegati di ruolo alle dipendenze dello Stato.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti a Roma.

Art. 5.

Per essere ammessi a godere dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative, sono connessi a particolari qualità, gli interessati dovranno comprovare il possesso delle qualità stesse nel modo seguente:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24. Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 24 delle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana su carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione su carta da bollo

da L. 24, da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937;

d) coloro che hanno partecipato alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione in qualità anche di militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione (partigiani combattenti di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241) dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 24, prevista dalle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, e n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i decorati al valore militare, i promossi al grado militare per merito di guerra, i feriti in combattimento, gli insigniti di croce di guerra ed altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica dei brevetti o decreti di concessione;

f) i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, conformemente al disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

g) gli addetti civili alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre apposito certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

h) i mutilati e invalidi della guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi in Africa orientale dal 16 gennaio 1935, o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, anche se militarizzati o assimilati, o della lotta di liberazione; i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943, o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre, qualunque sia la categoria di invalidità ad essi riconosciuta, il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I mutilati e invalidi per servizio assimilati ai mutilati e invalidi di guerra ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539, presenteranno il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dall'Ente pubblico al cui servizio è stata contratta la invalidità;

i) gli orfani dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *h*), o i figli dei mutilati e invalidi di cui alla lettera stessa dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L 24, rilasciato dalla competente rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto, gli altri con il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — al nome del padre del candidato ovvero con certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dagli orfani dei caduti per servizio e dai figli dei mutilati e invalidi per servizio a comprovare tale qualità, con l'avvertenza che per questi ultimi il certificato d'invalidità da rilasciarsi a nome del loro padre è il mod. 69-*ter* precisato nella precedente lettera *h*), secondo capoverso.

Gli altri congiunti dei caduti, mutilati e invalidi comproveranno la loro qualità mediante un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1948, su carta bollata da L. 24;

m) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta bollata da L. 24;

n) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza su carta da bollo da L. 24;

o) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui al n. 9 del precedente art. 4 che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando come tali anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine previsto dal precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione di quelli per posti nel ruolo del personale delle Biblioteche pubbliche governative.

Art. 7.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per posti di vice aiuto bibliotecario in prova nelle Biblioteche pubbliche governative senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Al concorso si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 11 del regolamento per gli esami di ammissione e di promozione del personale delle Biblioteche governative, approvato con regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954.

Art. 9.

Gli esami scritti e orali avranno luogo in Roma, nel luogo e nei giorni che saranno comunicati agli interessati e consteranno delle seguenti prove:

prove scritte:

a) svolgimento di un tema di storia o di letteratura italiana;

b) versione dal francese in italiano;

c) versione dal latino o dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato. In questa prova è consentito l'uso del dizionario;

prove orali:

a) elementi di storia della letteratura italiana e nozioni sommarie di storia della letteratura greca e latina;

b) elementi di diritto costituzionale, amministrativo, di statistica e di legislazione sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

c) elementi di bibliografia generale e nozioni sull'ordinamento e sulla legislazione delle Biblioteche.

In aggiunta alla somma delle medie di cui all'art. 7, comma settimo, del regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, la Commissione per stabilire la votazione complessiva dispone:

a) di un massimo di 3 punti per diplomi o certificati di particolari studi attinenti alle discipline bibliografiche o paleografiche;

b) di un massimo di punti 3 per una prova facoltativa, che il candidato sostenga, di paleografia greca o di traduzione da una lingua moderna straniera diversa da quelle sulle quali esso ha sostenuto le prove obbligatorie;

c) di un massimo di punti 4 per effettivi servizi di biblioteca, che il candidato abbia già prestati e dai quali risulti che il candidato stesso abbia dimostrato particolare attitudine ai lavori e servizi di biblioteca, e per gli eventuali titoli.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo però conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art. 11.

I vincitori del presente concorso potranno aspirare alla nomina unicamente per le seguenti sedi

Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Gorizia, Messina, Milano, Padova, Pisa, Venezia.

I vincitori medesimi non potranno avanzare richiesta di trasferimento a sedi diverse da quelle di assegnazione prima che siano decorsi tre anni dalla loro nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1952

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1953
Registro n. 13, *foglio n.* 70

(1622)

Concorso a venticinque posti di vice coadiutore in prova (gruppo C, grado 13°) nel ruolo del personale delle Biblioteche pubbliche governative.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle Biblioteche pubbliche governative;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 546, concernente la revisione dei ruoli organici del personale delle Biblioteche pubbliche governative;

Veduta la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Veduta la prescritta autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicata con nota 34046/12106 del 26 luglio 1952;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, e il decreto Presidenziale 18 giugno 1952, n. 1176, concernenti l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e tenuto conto delle aliquote da conferire ai sensi dell'art. 9;

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1952, con cui si è provveduto a termini dell'art. 6 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sui R.S.T. ad immettere nei ruoli organici l'aliquota di avventizi già inquadrati nei R.S.T di gruppo C, prevista dal decreto legislativo stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a venticinque posti di vice coadiutore in prova (gruppo C, grado 13°) nel ruolo del personale delle Biblioteche pubbliche governative.

Un terzo dei posti di cui al comma precedente sarà riservato agli applicati delle Amministrazioni militari o, in mancanza, ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, ai sensi del regio decreto-legge 9 marzo 1936, n. 456.

Art. 2.

Per prendere parte al suddetto concorso è richiesto un diploma di licenza da scuola media inferiore o alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1923 n. 1054 o da scuola professionale di secondo grado.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate di tutti i documenti di cui ai successivi articoli, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche) entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato farà pervenire le domande, nel termine sopraindicato, per via gerarchica.

La domanda di ammissione, sottoscritta dall'aspirante deve indicare, con chiarezza e precisione: cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita e indirizzo del candidato, nonchè in ordine di preferenza, cinque delle sedi di cui all'art. 11 con la dichiarazione che il candidato medesimo è disposto a raggiungerle, all'atto dell'eventuale nomina, così come in genere è disposto a raggiungere qualunque altra sede stabilita dal Ministero e quelle nelle quali potrà essere dal Ministero stesso successivamente trasferito.

Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare se abbia partecipato a precedenti concorsi per posti di vice coadiutore in prova nelle Biblioteche pubbliche governative, e, nell'affermativa, a quali.

Art. 4.

A corredo della domanda debbono essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento approvato con regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, il candidato deve aver compiuto i diciotto anni di età e non oltrepassato i trenta alla data del decreto che indice il concorso. Per effetto, nondimeno, della legge 3 maggio 1950, n. 223, il limite massimo di età è elevato, per tutti gli aspiranti, di anni cinque. Tale elevazione si cumula con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè non si superino complessivamente gli anni quarantacinque. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo.

2. Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dell'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e, nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

3. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici. Per i minori di anni ventuno il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detto godimento.

4. Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 85, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede da un anno, e legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, legalizzato dal prefetto.

6. Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre. La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

7. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale o militare di truppa. Il primo foglio di tali documenti dovrà essere munito di carta da bollo, da L 40, ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32. I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva su carta da bollo da L. 24.

8. Titolo di studio originale di cui all'art. 2 del presente decreto ovvero copia del medesimo, in carta da bollo da L. 40,

autenticata da un notaio. La firma di quest'ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio.

9. Copia dello stato di servizio civile (per i candidati dipendenti civili di ruolo, presso le Amministrazioni statali) rilasciata dall'Amministrazione cui l'aspirante appartiene, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio. Il primo foglio di tale documento dovrà essere munito di carta da bollo da L. 40, ed ogni foglio aggiunto di carta da bollo da L. 32.

10. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente Amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del decreto o del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso, la durata e la natura del medesimo. Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

11. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

12. Fotografia di data recente, applicata su carta da bollo da L. 32 con firma del candidato, autenticata dal sindaco o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario o di altro documento di identità con fotografia e firma autenticata rilasciato da una Amministrazione dello Stato, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

13. Duplice elenco in carta semplice dei documenti e titoli presentati.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 i candidati che siano impiegati di ruolo alle dipendenze dello Stato.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti a Roma.

Art. 5.

Per essere ammessi a godere dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative, sono connessi a particolari qualità, gli interessati dovranno comprovare il possesso delle qualità stesse nel modo seguente

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 24. Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana su carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937;

d) coloro che hanno partecipato alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione in qualità anche di militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione (partigiani combattenti di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241) dovranno produrre, a secondo dell'Arma o del Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 24, prevista dalle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, e n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i decorati al valore militare, i promossi al grado militare per merito di guerra, i feriti in combattimento, gli insigniti di croce di guerra ed altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica dei brevetti o decreti di concessione;

f) i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza conformemente al disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

g) gli addetti civili alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi delle mine dovranno produrre apposito certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

h) i mutilati e invalidi della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi in Africa orientale dal 16 gennaio 1935, o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, anche se militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione; i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente allo 8 settembre 1943, o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre qualunque sia la categoria di invalidità ad essi riconosciuta il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I mutilati e invalidi per servizio assimilati ai mutilati e invalidi di guerra ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539, presenteranno il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dallo Ente pubblico al cui servizio è stata contratta la invalidità;

i) gli orfani dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *h)*, o i figli dei mutilati e invalidi di cui alla lettera stessa dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto, gli altri con il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle *pensioni di guerra — al nome del padre del candidato ovvero* con certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni, e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dagli orfani dei caduti per servizio e dai figli dei mutilati e invalidi per servizio a comprovare tale qualità; con la avvertenza che per questi ultimi il certificato di invalidità da rilasciarsi a nome del loro padre è il mod. 69-*ter* precisato nella precedente lettera *h)*, secondo capoverso.

Gli altri congiunti dei caduti, mutilati e invalidi comproveranno la loro qualità mediante un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1948, su carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta bollata da L. 24;

n) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 24;

litare per merito di guerra, i feriti in combattimento, gli insi- hanno la residenza, su carta da bollo da L. 24;

o) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui al n. 9 del presente art. 4 che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando come tali anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine previsto dal precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione di quelli per posti nel ruolo del personale delle Biblioteche pubbliche governative.

Art. 7.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per posti di vice coadiutore in prova nelle Biblioteche pubbliche governative senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministro per la pubblica istruzione ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Al concorso si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 12 del regolamento per gli esami di ammissione e di promozione del personale delle Biblioteche governative, approvato con regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954.

Art. 9.

Gli esami scritti e orali avranno luogo in Roma, nel luogo e nei giorni che saranno comunicati agli interessati e consteranno delle seguenti prove:

prove scritte:

a) componimento italiano;

b) versione dal francese in italiano, con l'aiuto del dizionario;

c) saggio di copia a mano o a macchina, a scelta del candidato;

prova orale

nozioni di storia d'Italia e di geografia politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare, e nozioni sullo ordinamento delle biblioteche.

In aggiunta alla somma delle medie di cui all'art. 7, comma settimo, del regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, la Commissione per stabilire la votazione complessiva dispone di un massimo di punti 5 per effettivi servizi di biblioteca, che il candidato abbia già prestato e dai quali risulti che il candidato stesso abbia dimostrato particolare attitudine ai servizi di biblioteca.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo però conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art. 11.

I vincitori del presente concorso potranno aspirare alla nomina unicamente per le seguenti sedi

Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Messina, Milano, Modena, Palermo, Pavia, Pescara, Pisa, Sassari, Torino.

I vincitori medesimi non potranno avanzare richiesta di trasferimento a sedi diverse da quelle di assegnazione prima che siano trascorsi tre anni dalla loro nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1952

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1953
Registro n. 14, foglio n. 3

(1623)

Concorso a due posti di vice ragioniere in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale delle Biblioteche pubbliche governative.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle Biblioteche pubbliche governative;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 546, concernente la revisione dei ruoli organici del personale delle Biblioteche pubbliche governative;

Veduta la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Veduta la prescritta autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicata con nota n. 34046/12106 del 26 luglio 1952;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a due posti di vice ragioniere in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale delle Biblioteche pubbliche governative.

Art. 2.

Per prendere parte al suddetto concorso è richiesto il diploma di ragioniere o di perito commerciale, ovvero un titolo di studio corrispondente secondo i precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate di tutti i documenti di cui ai successivi articoli, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche) entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato farà pervenire le domande, nel termine sopraindicato per via gerarchica.

La domanda di ammissione, sottoscritta dall'aspirante deve indicare, con chiarezza e precisione: cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita e indirizzo del candidato, nonchè in ordine di preferenza, cinque delle sedi di cui all'art. 11 con la dichiarazione che il candidato medesimo è disposto a raggiungerle, all'atto dell'eventuale nomina, così come in genere è disposto a raggiungere qualunque altra sede stabilita dal Ministero e quelle nelle quali potrà essere dal Ministero stesso successivamente trasferito.

Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare se abbia partecipato a precedenti concorsi per posti di vice ragioniere in prove nelle Biblioteche pubbliche governative, e, nell'affermativa, a quali.

Inoltre il candidato dovrà indicare nella domanda in quale delle lingue estere, di cui all'art. 9 del presente bando, intende sostenere le prove.

Art. 4.

A corredo della domanda debbono essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento approvato con regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, il candidato deve aver compiuto i diciotto anni di età e non oltrepassato i trenta alla data del decreto che indice il concorso. Per effetto, nondimeno, della legge 3 maggio 1950, n. 233, il limite massimo di età è elevato, per tutti gli aspiranti, di anni cinque. Tale elevazione si cumula con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè non si superino complessivamente gli anni quarantacinque. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo.

2. Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e, nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici. Per i minori di anni ventuno il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detto godimento.

4. Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 85, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede da un anno, e legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, legalizzato dal prefetto.

6. Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre. La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

7. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale o militare di truppa. Il primo foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo, da L. 40, ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32. I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre, un certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva su carta da bollo da L 24.

8. Titolo di studio originale di cui all'art. 2 del presente decreto ovvero copia del medesimo, in carta da bollo da L. 40, autenticata da un notaio. La firma di quest'ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio.

9. Copia dello stato di servizio civile (per i candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali) rilasciata dall'Amministrazione cui l'aspirante appartiene, con la indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio. Il primo foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40, ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32.

10. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente Amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del decreto o del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso, la durata e la natura del medesimo. Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

11. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

12. Fotografia di data recente, applicata su carta da bollo da L. 32 con firma del candidato, autenticata dal sindaco o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario o di altro documento di identità con fotografia e firma autenticata rilasciato da una Amministrazione dello Stato, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

13. Duplice elenco in carta semplice dei documenti e titoli presentati.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 i candidati che siano impiegati di ruolo alle dipendenze dello Stato.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti a Roma.

Art. 5.

Per essere ammessi a godere dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative, sono connessi a particolari qualità, gli interessati dovranno comprovare il possesso delle qualità stesse nel modo seguente:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 24. Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana su carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937;

d) coloro che hanno partecipato alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione in qualità anche di militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione (partigiani combattenti di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241) dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 24, prevista dalle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i decorati al valore militare, i promessi al grado militare per merito di guerra, i feriti in combattimento, gli insigniti di croce di guerra ed altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica dei brevetti o decreti di concessione;

f) i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza conformemente al disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27;

g) gli addetti civili alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre apposito certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

h) i mutilati e invalidi della guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi in Africa orientale dal 16 gennaio 1935, o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, anche se militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione; i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943, o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre qualunque sia la categoria di invalidità ad essi riconosciuta il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I mutilati e invalidi per servizio assimilati ai mutilati e invalidi di guerra ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539, presenteranno il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 83 dell'8 aprile 1948, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dall'Ente pubblico al cui servizio è stata contratta la invalidità;

i) gli orfani dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *h*), o i figli dei mutilati e invalidi di cui alla lettera stessa dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto, gli altri con il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — al nome del padre del candidato ovvero con certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dagli orfani dei caduti per servizio e dai figli dei mutilati e invalidi per servizio a comprovare tale qualità, con l'avvertenza che per questi ultimi il certificato di invalidità da rilasciarsi a nome del loro padre è il mod. 69-*ter* precisato nella precedente lettera *h*) secondo capoverso.

Gli altri congiunti dei caduti, mutilati e invalidi comproveranno la loro qualità mediante un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dall'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1948, su carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta bollata da L. 24;

n) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza su carta da bollo da L. 24;

o) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui al n. 9 del precedente art. 4 che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando come tali anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine previsto dal precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione di quelli per posti nel ruolo del personale delle Biblioteche pubbliche governative.

Art. 7.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per posti di vice ragioniere in prova nelle Biblioteche pubbliche governative senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Al concorso si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del regolamento per gli esami di ammissione e di promozione del personale delle Biblioteche governative, approvato con regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954.

Art. 9.

Gli esami scritti e orali avranno luogo in Roma, nel luogo e nei giorni che saranno comunicati agli interessati e consteranno delle seguenti prove:

prove scritte:

a) elementi di diritto civile, amministrativo, costituzionale e commerciale;

b) elementi di ragioneria e amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

c) versione in italiano dal francese, dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato. In questa prova è consentito l'uso del dizionario;

prove orali:

a) elementi di diritto civile, amministrativo, costituzionale e commerciale; elementi di statistica e di legislazione delle biblioteche;

b) elementi di ragioneria e amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, con particolare riguardo ai servizi di ragioneria del Ministero della pubblica istruzione e di quelli delle biblioteche;

c) elementi di storia ed elementi di letteratura italiana.

In aggiunta alla somma delle medie di cui all'art. 7, comma settimo, del regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, la Commissione per stabilire la votazione complessiva dispone:

a) di un massimo di punti 3 per laurea in economia e commercio;

b) di un massimo di punti 3 per particolari studi attinenti alle discipline giuridiche e di ragioneria e per altri eventuali titoli;

c) di un massimo di punti 4 per servizi di ragioneria ed economato prestati presso qualsiasi amministrazione pubblica.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo però conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art. 11.

I vincitori del presente concorso potranno aspirare alla nomina unicamente per le seguenti sedi:

Cagliari, Catania, Gorizia, Messina, Palermo.

I vincitori medesimi non potranno avanzare richiesta di trasferimento a sedi diverse da quelle di assegnazione prima che siano decorsi tre anni dalla loro nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1952

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1953
Registro n. 13, *foglio n.* 71

(1624)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria del concorso a cinquanta posti di aiuto referendario della Corte dei conti, indetto con decreto Presidenziale 1° giugno 1950.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il proprio decreto in data 1° giugno 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 16 giugno 1950, col quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di aiuto referendario della Corte dei conti;

Visto il decreto in data 1° agosto 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 10 settembre 1951, con il quale è stato fissato un nuovo termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al detto concorso;

Visto il proprio decreto in data 4 dicembre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 19 dicembre stesso anno con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visti i propri decreti in data 13 dicembre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 1952; 29 gennaio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 1953; 5 febbraio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 28 febbraio 1953; e 19 febbraio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 1953, concernenti varianti alla composizione della predetta Commissione esaminatrice;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte stessa, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
Vista la graduatoria di merito del concorso formata dalla Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità degli atti e del procedimento seguito dalla Commissione anzidetta;
Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di aiuto referendario della Corte dei conti, indetto col richiamato decreto 1° giugno 1950:

		punti	
1.	Cicchetti avv. Armando	punti 132,100	su 150
2.	Benvenuto dott. Domenico	» 129,625	»
3.	Molteni avv. Francesco	» 127,000	»
4.	Anelli dott. Carlo	» 125,750	»
5.	Pisciotta dott. Francesco	» 120,750	»
6.	De Filippis avv. Carlo	» 120,500	»
7.	Pallottino avv. Luigi	» 119,200	»
8.	Gesiotto dott. Adolfo	» 117,625	»
9.	Luiso dott. Raffaele	» 116,500	»
10.	Monaco dott. Pietro	» 115,150	»
11.	Alonzo dott. Alfonso	» 113,875	»
12.	Rodriquez dott. Raoul	» 113,500	»
13.	Brovedan dott. Beniamino	» 113,025	»
14.	Straniero dott. Diego	» 112,250	»
15.	Cirillo avv. Vincenzo	» 112,125	»
16.	De Tullio dott. Osvaldo	» 112,125	»
17.	Nunziata dott. Fausto	» 112.000	»
18.	Gagliardi dott. Mario	» 111,625	»
19.	Sepe dott. Onorato	» 111,500	»
20.	Capsoni dott. Gian Maria	» 111,375	»
21.	Pomello Chinaglia dott. Francesco	» 111,250	»
22.	Liguori dott. Mario	» 111,125	»
23.	Angioi dott. Aldo	» 111,000	»
24.	Priora dott. Silverio	» 110,375	»
25.	Pomponio dott. Giorgio	» 109,800	»
26.	Barbato avv. Beniamino	» 108,575	»
27.	Mesiti dott. Ettore	» 108,375	»
28.	Conte dott. Luigi	» 108,275	»
29.	Damiano dott. Giambattista	» 108,000	»
30.	Viola dott. Gino	» 107,825	»
31.	Brignola dott. Francesco	» 107,250	»
32.	Agostini dott. Giorgio	» 105,675	»
33.	Vadacca avv. Romeo	» 105,525	»
34.	Marangoni dott. Domenico	» 104,875	»
35.	Santoro avv. Enrico	» 104,750	»
36.	Rossi dott. Vittorio	» 104,575	»
37.	Maturo dott. Nazzareno	» 104,125	»
38.	Innamorati dott. Vittorio	» 103,500	»
39.	Cazzato avv. Giuseppe	» 103,375	»
40.	De Simone dott. Pasquale	» 103,250	»
41.	Angelini dott. Ferdinando	» 103,250	»
42.	Di Giambattista dott. Emidio	» 103,000	»
43.	Buscema dott. Salvatore	102,875	»
44.	Modica dott. Mario	» 102,825	»
45.	Torre dott. Vincenzo	» 100,250	»
46.	Marcelli avv. Arnaldo	» 96,800	»

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine, i candidati:

1. Cicchetti avv. Armando
2. Benvenuto dott. Domenico
3. Molteni avv. Francesco
4. Anelli dott. Carlo
5. Pisciotta dott. Francesco
6. De Filippis avv. Carlo
7. Pallottino avv. Luigi
8. Gesiotto dott. Adolfo
9. Luiso dott. Raffaele
10. Monaco dott. Pietro
11. Alonzo dott. Alfonso
12. Rodriquez dott. Raoul
13. Brovedan dott. Beniamino
14. Straniero dott. Diego
15. Cirillo avv. Vincenzo, croce merito guerra
16. De Tullio dott. Osvaldo
17. Nunziata dott. Fausto
18. Gagliardi dott. Mario
19. Sepe dott. Onorato
20. Capsoni dott. Gian Maria
21. Pomello Chinaglia dottor Francesco
22. Liguori dott. Mario
23. Angioi dott. Aldo
24. Priora dott. Silverio
25. Pomponio dott. Giorgio
26. Barbato avv. Beniamino
27. Mesiti dott. Ettore
28. Conte dott. Luigi
29. Damiano dott. Giambattista
30. Viola dott. Gino
31. Brignola dott. Francesco
32. Agostini dott. Giorgio
33. Vadacca avv. Romeo
34. Marangoni dott. Domenico
35. Santoro avv. Enrico
36. Rossi dott. Vittorio
37. Maturo dott. Nazzareno
38. Innamorati dott. Vittorio
39. Cazzato avv. Giuseppe
40. De Simone dott. Pasquale, coniugato
41. Angelini dott. Ferdinando
42. Di Giambattista dottor Emidio
43. Buscema dott. Salvatore
44. Modica dott. Mario
45. Torre dott. Vincenzo
46. Marcelli avv. Arnaldo

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 marzo 1953

Il presidente: ORTONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1953
Registro n. 75 Presidenza, foglio n. 189. — FERRARI

(1659)

PREFETTURA DI TARANTO

Graduatoria generale del concorso al posto di medico scolastico vacante nel comune di Taranto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il decreto prefettizio n. 26336 del 30 marzo 1950, con cui venne bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di medico scolastico del comune di Taranto;
Visti i verbali relativi ai lavori espletati dalla Commissione giudicatrice del concorso predetto, nominata con decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, rispettivamente, in data 9 gennaio 1951 e 28 aprile 1952;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso in narrativa specificato:

		punti	
1.	Bianco Giovanbattista di Angelo	punti 89,69	su 150
2.	Solito Luigi fu Emanuele	» 76,65	»
3.	Mossi Angelo di Domenico	» 75,11	»
4.	Malagrinò Ettore di Clemente	» 72,25	»
5.	Scardino Walter fu Agostino	» 70,60	»
6.	Antonazzo Piero di Angelo	» 70,50	»
7.	Modugno Donato di Giuseppe	» 62,01	»
8.	D'Urso Teodosio di Giuseppe	» 56 —	»
9.	Romano Domenico di Tommaso	» 55,47	»

Pertanto il dott. Bianco Giovanbattista di Angelo è dichiarato vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di medico scolastico del comune di Taranto.

Taranto, addì 6 marzo 1953

Il prefetto: GAIPA

(1415)

PREFETTURA DI MILANO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti i propri decreti n. 84985 e n. 85296 Div. 3-1 in data 15 settembre 1952, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le condotte alle vincitrici del concorso per titoli ed esami a venticinque posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano alla data del 30 novembre 1950;

Considerato che a seguito di rinuncia delle ostetriche regolarmente interpellate a norma di legge sono rimaste vacanti e disponibili le condotte ostetriche di Burago di Molgora Agrate (frazione Omate), Cassina de' Pecchi e Orio Litta;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla assegnazione delle predette condotte ostetriche secondo l'ordine di graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee e delle preferenze indicate a suo tempo dalle stesse concorrenti interessate, le quali, interpellate a norma di legge, hanno fatto pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta

Le sottoelencate ostetriche sono assegnate alle condotte per ciascuna indicata

1) Rozza Maria: Burago di Molgora-Agrate (frazione Omate);

2) De Lorenzi Caterina: Cassina de' Pecchi;

3) Crenna Maddalena Orio Litta.

I sindaci dei Comuni sopra segnati sono incaricati della esecuzione del presente decreto per la parte di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 5 marzo 1953

Il prefetto: CAPPA

(1315)

PREFETTURA DI PESARO E URBINO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Visto il proprio decreto pari numero e data 16 gennaio 1953, con il quale è stato provveduto ad assegnare alle vincitrici le condotte ostetriche vacanti al 30 novembre 1950;

Ritenuto che l'ostetrica Gennaioli Piera ha rinunciato alla assegnazione della condotta di Sassocorvaro;

Che l'ostetrica Guidomei Adalgisa ha rinunciato alla assegnazione della condotta di Montemaggio di San Leo, accettando quella di Sassocorvaro;

Che l'ostetrica Tomassetti Rina ha rinunciato alla assegnazione della condotta di Serra Sant'Abbondio;

Che l'ostetrica Giombini Laura ha rinunciato in un primo tempo all'assegnazione della condotta di Serravalle di Apecchio e, a seguito di apposita interpellanza, la condotta di Montemaggio di San Leo;

Che l'ostetrica Aquilotti Ines ha rinunciato, a seguito di apposita interpellanza, all'assegnazione della condotta di Serravalle di Apecchio;

Viste le istanze delle concorrenti idonee ed i relativi ordini di preferenza delle sedi messe a concorso;

Visti gli articoli 23, 26 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai Comuni e alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono designate vincitrici della condotta a ciascuna indicata:

Guidomei Adalgisa Sassocorvaro (frazione Mercatale);
Alpini Concetta San Leo (frazione Montemaggio);
Paolini Anna Maria Serra Sant'Abbondio;
Giardini Elvira: Apecchio (frazione Serravalle di Carda).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 2 marzo 1953

Il prefetto: LORENZI

(1316)

PREFETTURA DI CATANIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 29016, in data 18 agosto 1952, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami, ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania alla data del 30 novembre 1946, concorso bandito con decreto prefettizio n. 29698/3ª del 19 luglio 1947;

Visto l'altro decreto prefettizio di pari numero e data, con il quale sono state assegnate le condotte veterinarie ai vincitori del suddetto concorso,

Visto il successivo decreto prefettizio, di pari numero, in data 13 gennaio 1953, con il quale sono state apportate delle modifiche al precedente decreto n. 29016, del 18 agosto 1952;

Considerato che il veterinario Valenti Alfonso ha rinunziato alla nomina per la condotta veterinaria del Consorzio tra i comuni di Mirabella Imbaccari, San Michele di Ganzaria, San Cono;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione della sede rimasta vacante, tenuta presente la graduatoria anzidetta nonchè l'ordine di preferenza delle sedi richieste dai concorrenti dichiarati idonei;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il regio decreto 22 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il veterinario Rossi Michelangelo è assegnato alla condotta veterinaria del Consorzio tra i comuni di Mirabella Imbaccari, San Michele di Ganzeria, San Cono.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della Regione siciliana e per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura e del Comune interessato.

Catania, addì 25 febbraio 1953

Il prefetto STRANO

(1418)

PREFETTURA DI BENEVENTO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto n. 28758 Div. 3/I, concernente la approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento al 30 novembre 1949, nonchè le successive modifiche;

Visto che il dott. Crafa Angelo, già dichiarato vincitore della condotta di Foglianise, ha con atto in data 11 marzo 1953 dichiarato la propria rinuncia al posto;

Ritenuto necessario provvedere all'assegnazione della condotta il candidato idoneo successivamente classificato che ne avesse fatta richiesta;

Vista la graduatoria degli idonei;

Viste le istanze degli interessati;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio indicato in narrativa il dott. Pacelli Michele è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Foglianise.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e resterà pubblicato, per la durata di giorni otto, all'albo pretorio di questa Prefettura e del Comune interessato.

Benevento, addì 26 marzo 1953

Il Prefetto

(1660)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.